

Convenzione tra le province di Como e Sondrio per la gestione della pesca nel lago di Mezzola

Art. 1 La disciplina della pesca dilettantistica nel lago di Mezzola farà capo ad unico Regolamento, approvato dai Consigli Provinciali di Como e di Sondrio

Art. 2 La disciplina della pesca professionale del lago di Mezzola farà capo ad un unico Regolamento, approvato dai due consigli provinciali.

Art. 3 Tutti i provvedimenti di competenza provinciale riguardanti la pesca nel lago di Mezzola dovranno essere adottati di comune accordo tra le due province.

Art. 4 Gli agenti di vigilanza sulla pesca alle dipendenze delle due province, oltre ad un gruppo selezionato di guardiapesca volontari, saranno abilitati alla sorveglianza, nonché a tutte le operazioni corrispondenti e conseguenti, sull'intero bacino del lago di Mezzola. Agli agenti delle due province sarà inoltre consentito l'accesso, con i mezzi autorizzati per il servizio, su tutta la superficie del lago, sponde comprese.

Art. 5 Il servizio di vigilanza operante sul lago di Mezzola dovrà essere organizzato in stretta collaborazione tra le due province.

Art. 6 Le semine ittiche e gli interventi ittiogenici nel lago di Mezzola saranno definiti di comune accordo tra le due province.

Art. 7 La presente Convenzione ha durata di anni cinque a partire dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 8 Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, le due province conservano una piena e totale autonomia operativa e gestionale.

Art. 9 La presente Convenzione non comporta nessun obbligo finanziario per le due province.